

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

dell'Associazione di Promozione Sociale "Per-Formazione e Cultura APS"

L'anno duemilaventicinque, il giorno 25 del mese di novembre alle ore 17:00, presso la sede legale dell'associazione in Giugliano in Campania (NA), Via Dante Alighieri n. 33, si è riunita in Assemblea Straordinaria l'Associazione di Promozione Sociale "Per-Formazione e Cultura APS", regolarmente costituita in data 10 giugno 2024, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'assemblea è stata convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato ai soci in data 06/11/2025, nel rispetto dei termini statutari.

Presenze

Risultano presenti n. 7 soci su n. 7 aventi diritto e precisamente:

- 1) Gervasio Luigi, nato a Napoli (NA) il 20/10/1994 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via Antica Giardini – Parco Le Rondini;
- 2) Gervasio Giuseppe, nato a Napoli (NA) il 03/12/1966 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via Antica Giardini – Parco Le Rondini;
- 3) Gervasio Salvatore, nato a Napoli (NA) il 20/07/2004 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via Antica Giardini – Parco Le Rondini;
- 4) Pepe Giuseppina, nata a Napoli (NA) il 17/01/1972 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via Antica Giardini – Parco Le Rondini;
- 5) Pepe Carla, nata a Napoli (NA) il 02/02/1980 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Solimena is. A2, snc;
- 6) Pepe Salvatore, nato a Napoli (NA) il 01/12/1947 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Solimena is. A2, snc;
- 7) Musto Giovanna, nata a Napoli (NA) il 24/06/1952 e residente in Sant'Antimo (NA) alla Via Solimena is. A2, snc,

Presiede l'assemblea il Sig. Gervasio Luigi, in qualità di Presidente dell'Associazione, assiste e verbalizza il Sig. Gervasio Giuseppe in qualità di Segretario.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Ordine del Giorno

1. Adeguamento dello Statuto alle prescrizioni del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
2. Approvazione nuovo Statuto conforme al modello ministeriale APS;
3. Conferimento mandato per la registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate del nuovo statuto e il deposito dello stesso sulla piattaforma RUNTS.

Svolgimento

Il Presidente illustra ai soci la comunicazione della Regione Campania – U.O.S. RUNTS del 03/11/2025, con la quale viene richiesto di circoscrivere l'oggetto sociale alle sole attività esercitate in via principale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017 e di conformare lo statuto al modello ministeriale APS approvato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Viene quindi presentato all'assemblea il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione "Per-Formazione e Cultura APS", che recepisce integralmente le prescrizioni del RUNTS, mantenendo la struttura del modello ministeriale e l'oggetto sociale limitato alle sole attività esercitate in via principale.

Deliberazioni

L'Assemblea, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità:

1. di approvare integralmente il nuovo Statuto dell'Associazione "Per-Formazione e Cultura APS", conforme al modello ministeriale APS;
2. di dare mandato al Presidente a sottoscrivere il nuovo Statuto, alla sua registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e ad effettuare il deposito telematico sulla piattaforma RUNTS per l'aggiornamento della posizione dell'associazione;
3. di autorizzare il Presidente a compiere ogni adempimento conseguente presso la Regione Campania – Direzione Generale Politiche Sociali, U.O.S. RUNTS.

Chiusura

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 18:32.

Il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto, viene approvato seduta stante.

Giugliano in Campania, lì 25 novembre 2025

Firma del Presidente

Gerardo Luigi

Firma del Segretario

Gerardo Giuseppe

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "PER-FORMAZIONE E CULTURA APS"

L'Associazione di Promozione Sociale "Per-Formazione e Cultura APS", costituita in data 10 giugno 2024, in Giugliano in Campania (NA), adotta il presente Statuto aggiornato ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e conformato alle prescrizioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Per-Formazione e Cultura APS", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. (RUNTS).

L'associazione ha sede legale in Via Dante Alighieri n. 33 – Giugliano in Campania (NA).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

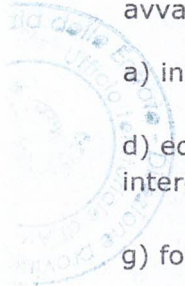
ART. 4 – Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 – Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo la crescita culturale, educativa, sociale e civile della comunità, attraverso attività e servizi per migliorare il benessere delle persone e favorire l'inclusione sociale, la promozione della formazione scolastica, universitaria e professionale, della cultura, delle arti e delle attività ricreative di interesse sociale, azioni dedicate ai giovani per contrastare il disagio educativo, il bullismo e la povertà educativa, la diffusione della cultura della legalità, della nonviolenza, della pace, della tutela dei diritti umani, delle pari opportunità e del supporto alle persone vulnerabili, iniziative di cooperazione allo sviluppo e supporto a progetti sociali e comunitari, la tutela e la promozione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del territorio, la promozione di attività sportive dilettantistiche finalizzate alla socializzazione, alla salute e allo sviluppo armonico della persona nonché la valorizzazione, la formazione e il coinvolgimento dei volontari per lo svolgimento delle attività associative e di interesse generale.

Le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- 
- a) interventi e servizi sociali;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale o con finalità educativa;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e alla riduzione della povertà educativa;
 - p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; promozione delle pari opportunità, tutela dei consumatori e iniziative di aiuto reciproco;
 - w) promozione del volontariato e della cultura del volontariato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 – Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 – Diritti e doveri

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 – Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 – Perdita della qualifica

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di revisione

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea solo nei casi in cui ricorrono le condizioni di obbligatorietà previste dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Revisione, nei casi previsti dalla normativa, esercita il controllo contabile sull'associazione, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e la corretta rappresentazione del bilancio.

Il revisore dura in carica **tre esercizi**, è rieleggibile e può essere revocato solo per giusta causa.

Qualora i limiti di cui all'art. 31 CTS non siano più superati per due esercizi consecutivi, l'obbligo si intende cessato.

ART. 11 – Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita al recapito o indirizzo risultante dal libro degli associati nonché mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 – Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 – Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 18 – Organo di revisione

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 – Beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 – Divieto utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate,

per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 – Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 – Personale

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 – Assicurazioni volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 – Responsabilità

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29 – Assicurazione ente

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 – Devoluzione patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – Norma transitoria

Il presente statuto si adegua automaticamente alle modifiche normative cogenti del Codice del Terzo Settore.

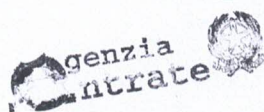
Il Presidente

Garoni Luigi



Il Segretario

Giuseppe Giuseppe



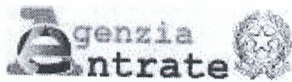
Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Aversa

Versate al Concessionario della riscossione

€ 200,00 (Duecento/100)
quietanza n. 824 del 24.11.2015
Atto registrato il 28.11.2015 al n. 1432 Serie III
Aversa, li 28.11.2015

Il Direttore

Alessandro
L'OPERATORE
Alessandro



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CASERTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: AVERSA

Registrazione di Atto Privato

Il 28/11/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEG, serie 3, numero 1432

data di stipula: 25/11/2025

ident.vo telematico: TEG25L001432000XF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95341280634

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95341280634				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

